



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR



Prov. di Lecce – Piazza A.Diaz - 73010 Sogliano Cavour -
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092
E-mail ufficiotecnico@comune.soglianocavour.le.it
Pec uff.tecnico.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755

SETTORE TECNICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI MAGNETICI.

Comune di
SOGLIANO CAVOUR (Le)
N° Prot.: 000/184 - Interno
Data: 15-02-2021 Ora: 11:19


Sogliano Cavour lì FEBBRAIO 2021

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Russo

Il Responsabile del Settore

Ing. Paola Gemma



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____

Art. 1 Finalità e campo d'applicazione.

Questo regolamento, adottato ai sensi dell' art. 8 comma 6 Legge 22 febbraio 2001 n. 36, ("I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio di tutti gli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni DVB-H su tutto il territorio comunale.

Le ragioni fondanti di questo strumento sono le seguenti:

- Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
- Minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- Garantire a tutti i gestori pari condizioni per un corretto sviluppo delle reti e semplificare le procedure autorizzative.
- Implementare i diritti di cittadinanza ambientale della Convenzione di Aarhus e in particolare "incoraggiare una diffusa consapevolezza e partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile" e di "utilizzare i mezzi di comunicazione, nonché i mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro".
- Attivare misure di cautela in applicazione del Principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.
- Favorire l'attuazione degli obiettivi di qualità contemplati dalla legge 36/2001 e dalle normative correlate.
- Applicare il Codice dell'Amministrazione Digitale che riconosce ai cittadini il diritto di inviare comunicazioni per posta elettronica e di riceverle in tale forma dalla pubblica amministrazione, senza dover pagare alcunché per le informazioni ricevute.
- Favorire e attuare processi di cittadinanza digitale (e-government ed e-democracy), rendendo consultabile via web, in collaborazione con l'Arpa, l'intera mappa delle installazioni di impianti per la telefonia mobile, con relative emissioni, schede tecniche delle antenne e documentazione autorizzativa.

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di far confluire ogni informazione relativa a questo settore in possesso dell'Amministrazione in una "banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi informatica standardizzata", così come previsto dalla Convenzione di Aarhus.

Art. 2 Localizzazione.

Per la localizzazione degli impianti, indicati nel presente Regolamento, si individua la totalità delle aree comunali e delle aree pubbliche (identificate nell'allegato A) ritenute LE UNICHE idonee allo scopo in questo territorio comunale, nel rispetto di una distanza non inferiore a metri 200 tra il sito identificato per la realizzazione dell'impianto e le aree sensibili quali gli edifici adibiti asili, edifici scolastici, nonché da strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze e impianti destinati allo sport di base.

In fase di approvazione del presente regolamento saranno individuate tra le aree di cui sopra quelle ritenute quali disponibili nel triennio successivo. L'elenco delle aree comunali e delle aree pubbliche disponibili per la localizzazione degli impianti sarà aggiornato ogni tre anni.

Almeno la metà dei proventi derivanti dall'affitto delle aree comunali e delle aree pubbliche sono destinati, su proposta dell'assessorato competente per l'Ambiente, al monitoraggio, allo studio, alle ricerche e alle informazioni ambientali.

Art.3 Programma di sviluppo delle reti.

I gestori entro il termine del primo giorno di Marzo, dovranno presentare presso l'Ufficio Unico delle Antenne del Comune, il piano annuale delle installazioni, delle modifiche e degli adeguamenti.

Solo per il primo anno tale termine è posticipato di 45 giorni.

Tale piano, deve essere corredato da:

- schede dettagliate di ogni singolo impianto, indicanti le caratteristiche specifiche che sia tecniche sia geometriche dello stesso (Coordinate Gauss — Boaga);
 - cartografia in scala 1: 10.000 con l'indicazione degli impianti;
 - relazione tecnica contenente contenuti ed obiettivi dello sviluppo della rete a firma di un tecnico qualificato.
- Tale documentazione deve essere fornita informato sia cartaceo sia digitale.

Art. 4 Principio di precauzione e partecipazione del pubblico

Il presente regolamento implementa i diritti ambientali della Convenzione di Aarhus (recepita con legge 108/2001) in particolare lì dove riconosce "l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica amministrazione" e invita "gli organi legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure".

Il presente regolamento dà attuazione alla suddetta Convenzione in particolare lì dove riconosce "la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, possa accedervi liberamente e sappia come usufruirne".

Ne consegue che:

1. il presente Regolamento dà attuazione all'articolo 6 comma 2 della legge 1/08/2001 ("il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente");
2. pertanto è cura dell'Ufficio Unico delle Antenne che le informazioni di cui all'articolo 3 vengano messe a disposizione del pubblico a partire dal 2 Marzo;

Art. 5 Redazione definitiva del piano ed approvazione del Consiglio Comunale.

I Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Ufficio Unico delle antenne, redigono il piano definitivo che sottopongono al Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 6 Autorizzazioni

La figura del "Responsabile dell'ufficio unico delle antenne" sarà individuata prioritariamente all'interno dell'Amministrazione Comunale e sarà disciplinata nel regolamento dei Servizi e degli Uffici. Qualora all'interno del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale non venisse individuata tale professionalità la stessa sarà reclutata tramite bando di evidenza pubblica. Egli firma le singole autorizzazioni in qualità di responsabile del procedimento e può avvalersi dell'ARPA. **Le forme ed i tempi previsti per le autorizzazioni sono quelle previste dal Codice delle Comunicazioni elettroniche (art. 87 Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259).** Le domande per le installazioni, le modifiche, gli adeguamenti degli impianti, dovranno sempre contenere il parere favorevole dell'ARPA. Le autorizzazioni saranno rilasciate solo se ci sarà conformità piena al Piano Comunale approvato dal Consiglio. Qualora siano intervenute da parte del gestore comprovate esigenze di copertura, l'eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata, previo parere del Consiglio Comunale che ha 30 giorni per esprimere eventuale motivato diniego. Trascorso questo termine, nel caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Comunale, il parere è inteso favorevole e tacitamente espresso.

Art. 7 Attivazione.

Per l'attivazione dell'impianto il gestore è tenuto a fornire al Responsabile dell'Ufficio Unico delle Antenne la dichiarazione di fine lavori con il certificato di regolare esecuzione (CRE) del Direttore dei Lavori (tecnico qualificato) attestante la conformità dell'impianto al progetto autorizzato. E' obbligatorio, in allegato, il curriculum del Direttore dei Lavori.

Art. 8 Riassetto degli impianti esistenti.

In sede di approvazione del Piano Comunale delle installazioni, anche su motivata richiesta delle Associazioni e del pubblico interessato, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un piano di riassetto con modifiche, adeguamenti, delocalizzazioni degli impianti esistenti prediligendo, ove possibile, le tecnologie più avanzate e meno inquinanti.

Art. 9 Vigilanza e controlli

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale avvalendosi dell'ARPA, degli strumenti informatici e catastali dell'Agenzia e di tecnici misuratori qualificati che potranno eseguire misurazioni sotto forma di perizia giurata nel rispetto delle norme CEI e le funzioni di controllo urbanistico ed edilizio avvalendosi della Polizia Municipale. I controllori possono chiedere ai Gestori, dati, documenti e informazioni sugli impianti. Destinatario dei rilevamenti effettuati è il Responsabile dell'Ufficio Unico delle Antenne. –

Art. 10 Sanzioni

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche, adeguamenti in assenza della prevista autorizzazione comunale, il Sindaco ordina la disattivazione dell'impianto.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche. Il Sindaco ordina la disattivazione dell'impianto nel caso di mancanza del CRE. L'applicazione delle sanzioni amministrative spetta alla Direzione Ambiente fatte salve le sanzioni previste dal già citato Testo Unico dell'edilizia spettanti alla Direzione Urbanistica e Edilizia. Il Sindaco disattiva l'impianto nel caso l'Arpa e/o il tecnico di fiducia incaricato, dichiarino per quell'impianto il superamento dei limiti previsti dalla legge, con misurazioni dettagliate fatte a **banda stretta**.

Art. 12 Norme transitorie

Il Settore Ambiente provvederà alla formazione e all'aggiornamento del catasto delle fonti elettromagnetiche. Nelle more dell'istituzione dell'ufficio antenne il provvedimento autorizzativo seguirà la procedura ora in atto.

Per il primo anno, 2021, tutte le date previste dal regolamento sono spostate di un periodo di 45 giorni successivi alla pubblicazione, ossia 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 gg dopo la data di pubblicazione.

Allegati:

---- aerofotogrammetria con individuazione delle aree interessate ;

